

COMUNE DI SILLANO GIUNCUGNANO
Provincia di Lucca

ORIGINALE

DELIBERAZIONE N. **8**
in data: **31.03.2017**

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

ADUNANZA ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA PUBBLICA

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE TASI PER L'ANNO 2017. APPROVAZIONE

L'anno **duemiladiciassette** addi **trentuno** del mese di **marzo** alle ore **21.00** nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

1 - PAGANI ROBERTO	P	8 - PELLEGRINOTTI NICOLA	A
2 - REALI MARCO	A	9 - GIOVANNONI ARMANDO	P
3 - FONTANINI ENZO	P	10 - COLI FRANCA	P
4 - ANGELI ANTONIO	P	11 - FONTANINI DANIELA	P
5 - TALANI WALTER	P	12 -	
6 - ALBERINI DAVIDE	P	13 -	
7 - ROSSI MICHELE	P		

Totale presenti **9**
Totale assenti **2**

Assessori esterni:

DANTI Marta: presente
ANGELI Francesco: presente

Assiste il Segretario Comunale Sig. **DOTT.SSA BELLUCCI FRANCESCA** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **ROBERTO PAGANI** assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta sotto riportata avente per oggetto:DETERMINAZIONE ALIQUOTE TASI PER L'ANNO 2017. APPROVAZIONE ;

VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267 del 18/08/2000 e del vigente Statuto Comunale che allegati formano parte integrante del presente atto;

TUTTO ciò premesso;

CON votazione dal seguente esito:

Consiglieri presenti: n. 9

Voti favorevoli: n. 6

Astenuti: n. 3 (Giovannoni Armando, Coli Franca, Fontanini Daniela)

DELIBERA

DI APPROVARE la seguente proposta di deliberazione avente per oggetto: DETERMINAZIONE ALIQUOTE TASI PER L'ANNO 2017. APPROVAZIONE ;

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la legge di bilancio 2017 approvata in via definitiva dal senato in data 07/12/2016, D.D.L. 2611;

VISTO l'art. 52 del D. Lgs. 446/97 che riporta testualmente: "Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamenti le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti."

VISTO l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita: «169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»;

PREMESSO che con i commi dal 639 al 705, dell'articolo 1, della Legge 27 dicembre 2013, n.147 (Legge di Stabilità 2014) è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC) con decorrenza dal 1° gennaio 2014, basata su due presupposti impositivi : - uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore; - l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

DATO ATTO che la IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da :

- l'IMU (imposta municipale propria) - componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;

- la TASI (tributo servizi indivisibili) - componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali;

- la TARI (tributo servizio rifiuti) - componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore

EVIDENZIATO che l'art. 1, comma 26 L. 28 dicembre 2015 n. 208, come modificato dalla L.232 del 11.12.2016 c.42 lett.a) ha introdotto il blocco dell'aumento dei tributi locali, prevedendo che «al

fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 e 2017 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015» e che «la sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000»;

ATTESO che la somma delle aliquote della Tasi e dell'Imu per ciascuna tipologia di immobile non può superare l'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'Imu al 31/12/2013 salva l'applicazione della maggiorazione dello 0,8 per cento prevista dal comma 677 dell'art.1 della legge 147/2013;

RITENUTO, alla luce delle disposizioni sopra indicate, di confermare le aliquote TASI stabilite con deliberazione n. 9 del 28.04.2016, come di seguito indicate:

- ALIQUOTE

ABITAZIONI PRINCIPALI e RELATIVE PERTINENZE, occupate da un soggetto titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, ivi comprese anche le abitazioni principali delle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze;	ESENTE
FABBRICATI DIVERSI DA QUELLI ADIBITI AD ABITAZIONE PRINCIPALE, COMPRESO I FABBRICATI CATEGORIA "D" Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. In questi casi è fissata al 10 (dieci) per cento, la quota da versarsi a carico dell'occupante	1 per mille
AREE EDIFICABILI per le quali è fissata l'aliquota IMU nella misura massima originariamente prevista del 10,6 per mille;	1 per mille

- NON sono previste detrazioni

RITENUTO altresì opportuno confermare le scadenze per il pagamento dell'imposta di cui trattasi come di seguito indicate: 16 giugno 2017 – 16 dicembre 2017

Visto il vigente Regolamento Comunale per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale I.U.C.;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

DELIBERA

Per quanto espresso in premessa di:

Confermare per l'anno 2017 le aliquote della Tassa relativa ai Servizi Indivisibili TASI stabilite per l'anno 2016 con deliberazione di Consiglio Comunale del 28.04.2016 come di seguito indicate:

- ALIQUOTE

<p>ABITAZIONI PRINCIPALI e RELATIVE PERTINENZE, occupate da un soggetto titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, ivi comprese anche le abitazioni principali delle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze;</p>	<p>ESENTE</p>
<p>FABBRICATI DIVERSI DA QUELLI ADIBITI AD ABITAZIONE PRINCIPALE, COMPRESO I FABBRICATI CATEGORIA "D"</p> <p>Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. In questi casi è fissata al 10 (dieci) per cento, la quota da versarsi a carico dell'occupante</p>	<p>1 per mille</p>
<p>AREE EDIFICABILI per le quali è fissata l'aliquota IMU nella misura massima originariamente prevista del 10,6 per mille;</p>	<p>1 per mille</p>

- NON sono previste detrazioni

Confermare altresì le medesime scadenze per il pagamento del tributo di cui trattasi, ossia: 16 giugno 2017 e 16 dicembre 2017

Di dare atto che il pagamento della TASI deve essere effettuato dai contribuenti secondo le modalità indicate nel comma 688 dell'articolo 1 della Legge 147/2013;

Successivamente

CON votazione dal seguente esito:

Consiglieri presenti: n. 9

Voti favorevoli: n. 6

Astenuti: n. 3 (Giovannoni Armando, Coli Franca, Fontanini Daniela)

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 c.4 D.Lgs. 267/2000

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE NR. 23

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE TASI PER L'ANNO 2017. APPROVAZIONE

P A R E R E DI REGOLARITÀ TECNICA

Ai sensi dell'art.49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità TECNICA, della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto:

Sillano li: 27.03.2017



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Rag. Milena COLTELLI

P A R E R E DI REGOLARITÀ CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

Si esprime parere FAVOREVOLE in riguardo alla regolarità contabile di cui sopra, parere espresso ai sensi dell'art. 49 del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000 nr. 267.

Sillano li: 27.03.2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Rag. Milena COLTELLI




Delibera di C.C. n. 8 del 31.03.2017

Letto Approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
ROBERTO PAGANI




IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA BELLUCCI FRANCESCA



Viene pubblicata all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal . . . al . . . ai sensi dell'Art.124, comma 1° del T.U. 267/2000

Addì, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA BELLUCCI FRANCESCA



CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'Art. 134 D.Lgs267/00:

- Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (. . .) - Art.134, comma 3° del D.Lgs267/00
- È stata dichiarata immediatamente eseguibile - Art. 134 - comma 4° del D.Lgs267/00

Addì, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA BELLUCCI FRANCESCA